

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
(Provincia di PISA)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

INDICE

- Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
- Articolo 3 OGGETTO D'IMPOSTA DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO
- Articolo 4 ABITAZIONE PRINCIPALE
- Articolo 5 PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Articolo 6 SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 7 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI
- Articolo 8 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
- Articolo 9 RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- Articolo 10 ALIQUOTE E DETRAZIONI
- Articolo 11 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Articolo 12 IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Articolo 13 ESENZIONI
- Articolo 14 RIDUZIONI
- Articolo 15 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO
- Articolo 16 VERSAMENTI
- Articolo 17 DICHIARAZIONE
- Articolo 18 ACCERTAMENTO
- Articolo 19 RISCOSSIONE COATTIVA
- Articolo 20 RIMBORSI
- Articolo 21 SANZIONI
- Articolo 22 CONTENZIOSO
- Articolo 23 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Articolo 24 POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI
- Articolo 25 DISPOSIZIONI FINALI ED AFFICACIA

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Casciana Terme Lari dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Casciana Terme Lari. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Casciana Terme Lari in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 2

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale.
2. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, con esclusione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
3. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART.3

OGGETTO D'IMPOSTA

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO

1. **Per fabbricato** si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione

è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

2. **Per area fabbricabile**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'approvazione di strumenti attuativi del medesimo.

Sono considerati tuttavia NON fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli (soggetti identificati nel comma 1 dell'art.9 del D.lgs. n. 504/92) che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Agli effetti dell'agevolazione di cui sopra prevista dall'art.2, comma 1) lettera b) del D.Lgs. n.504/1992, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche di cui all'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 446/1997, iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società di capitali. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera anche nei confronti del contitolare non in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs.504/92.

3. **Per terreno agricolo**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, ed attività connesse.

ART.4 ABITAZIONE PRINCIPALE

1. **Per abitazione principale** si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.

2. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in Comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART.5 PERTINENZE DELL'ABITAZIONE

1. **Le pertinenze** dell'abitazione principale, così come definite dagli artt. 817 e 818 del Codice Civile, si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

ART.6

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, titolare di diritto di abitazione.

ART. 7

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a **135**. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a **75**.

ART. 8

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore dell'area fabbricabili è quello venale in comune commercio, così come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Comune, con delibera di Giunta Comunale adottata su proposta del Servizio Tecnico, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
3. Allo scopo di cui al precedente comma 2 la Giunta comunale può costituire una commissione tecnica con funzioni consultive.
4. Le norme dei precedenti commi si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati, agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 del D. Lgs. N. 504/1992.
5. I valori stabiliti dal Comune valgono anche per gli anni successivi, qualora non si deliberi diversamente entro il termine stabilito per il versamento del saldo dell'imposta.

6. Ai contribuenti che versano l'imposta calcolata su un valore non inferiore a quello determinato con le disposizioni del presente articolo non si applicano sanzioni.
7. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

ART.9 RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Presupposto per la inagibilità o inabilità ai fini della riduzione è la fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Tale riduzione non opera per i fabbricati non ultimati, accatastati e muniti di rendita catastale.

Il Comune si riserva di controllare la veridicità della dichiarazione sostitutiva rilasciata dal contribuente a dimostrazione dell'inagibilità o inabilità, tramite l'Ufficio comunale competente.

Nel caso in cui la dichiarazione risulti non veritiera, le spese sostenute dal Comune sono poste a carico del Contribuente, fatte salve le ulteriori sanzioni e condanne previste per le dichiarazioni mendaci.

La riduzione dell'imposta per inagibilità ed inabitabilità, se riconosciuta, si applica dalla data di presentazione della perizia oppure dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Nel caso in cui il fabbricato inagibile ed inabitabile sia oggetto di variazione catastale con attribuzione della categoria F, l'imposta sarà calcolata sul valore dell'area edificabile secondo la capacità volumetrica dell'immobile

Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento, o al mancato allacciamento delle utenze e/o di impianti (gas, luce, acqua, fognature) per incuria o scelta del contribuente.

ART. 10 ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione con effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento.

In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, la deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6/12/2011 n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 11 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ART 12 IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Al fine di poter beneficiare di detta assimilazione il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio a pena di nullità, entro la data prevista per il versamento del SALDO IMU dell'anno per il quale si intende usufruire di detta assimilazione.

ART. 13 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili così come individuati dall'art. 7 comma 1 lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs. n.23/2011, nello specifico:

- Lett. b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- Lett. c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- Lett. d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- Lett. e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- Lett. f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- Lett. i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

L'esenzione di cui all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Sono inoltre esentati gli immobili di proprietà del Comune di Casciana Terme Lari a qualsiasi uso destinati.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

2. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133, a condizione che siano censiti nel N.C.E.U. nelle categorie A/6 e D/10 oppure che riportino l'annotazione del riconoscimento del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis del D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.214 del 2011.

3. Sono esenti dal tributo i terreni agricoli ricadenti nelle aree montane o di collina ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9.

4. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 4. e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124 per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART.14 RIDUZIONI

Si applicano aliquote ridotte, come deliberate ogni anno dall'Ente, per le seguenti fattispecie:

- a) - per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio d'impresa, arte o professione da parte del possessore;
- b) - per gli immobili locati per almeno sei mesi nel periodo d'imposta e con contratto registrato;
- c) - per i terreni agricoli se effettivamente coltivati. Per terreni effettivamente coltivati si deve intendere una situazione di fatto di coltivazione dell'intero terreno di proprietà con qualsiasi tipo di coltura e quindi quei terreni agricoli che non siano incolti od abbandonati;
- d)- per i terreni agricoli, posseduti o detenuti, per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, anche in forza di contratto di affitto registrato, da coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) e da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali in pensione;
- e) - per le aree edificabili detenute per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, in forza di contratto di affitto registrato, da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) sia in attività che in pensione;
- f) - per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare. Tale esenzione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre all'abitazione principale;
- g) - per gli immobili locati per almeno sei mesi nel periodo d'imposta con contratto registrato a canone concordato, con accordo tra sindacati inquilini e sindacati proprietari;

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permangono i presupposti per la loro applicazione.

Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni il soggetto interessato deve attestare annualmente la sussistenza delle condizioni di fatto di cui ai commi precedenti mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, **a pena di nullità**, nei modi e nei tempi che verranno determinati dalla delibera annuale di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria.

ART. 15 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo **catastale D**, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 16 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. In deroga all'art. 52 del D.Lgs n.446/1997 il versamento si effettua esclusivamente mediante modello F24.

6. I versamenti possono non essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. I versamenti effettuati da un contitolare si considerano regolarmente eseguiti anche per conto degli altri soggetti obbligati, purché l'imposta risulti totalmente assolta per tutti gli immobili e per l'anno di riferimento.
9. Le modalità di compensazione del tributo sono disciplinate nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

ART. 17 DICHIARAZIONE

1. Il modello di dichiarazione è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
2. Il termine per la presentazione della Dichiarazione è fissato al 31 Ottobre dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria.
4. Non si presenta la dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria quando gli elementi oggetto di dichiarazione sono contenuti in atti per i quali si applicano le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997 concernente la disciplina del Modello Unico Informatico.
5. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione quando quest'ultima determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una qualsiasi agevolazione di imposta.
6. Gli Enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione 2012.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.Lgs.504/1992, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura concorsuale deve essere presentata dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro nomina.
8. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 18 ACCERTAMENTO

L'attività di liquidazione ed accertamento è disciplinata dall'art.11 commi 3-5 del D.Lgs. 504/1992; dall'art.9 comma 7 del D.Lgs. n.23/2011 e dall'art.1 commi 161 e 162 della Legge n.296/2006 nonché dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Nel caso in cui l'imposta risulti versata solo da alcuni dei soggetti obbligati ovvero risulti versata, in tutto o in parte, da soggetti estranei al rapporto tributario, purché l'imposta risulti totalmente assolta, l'Ufficio su istanza delle parti interessate e previa rinuncia al diritto di rimborso del o dei soggetti creditori, può disporre la compensazione del debito con il credito accertato.

Gli interessi per la riscossione dell'imposta sono dovuti nella misura legale.

ART. 19 RISCOSSIONE COATTIVA

L'attività di riscossione coattiva è disciplinata dall'art.12 del D.Lgs. n.504/1992, dall'art.9 comma 7 del D.Lgs. n.23/2011, dall'art.1 comma 163 della Legge n.296/2006 nonché dalle norme contenute nel vigente Regolamento Generale delle Entrate e della Riscossione Coattiva del Comune.

ART. 20 RIMBORSI

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, esclusivamente per quanto riguarda il tributo di spettanza comunale, secondo quanto stabilito dalla legge 296/06 art.1 comma 164 e dall'art.9 comma 7 del D.Lgs. n.23/2011, secondo le modalità disciplinate nel vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

ART. 21 SANZIONI

Le sanzioni applicabili sono disciplinate dall'art. 14 del D.Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre norme vigenti in materia.

ART. 22 CONTENZIOSO

In materia di contenzioso si applicano le norme del D.Lgs. n.546/1992 dell Contenzioso Tributario e del vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

ART. 23 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con Delibera di Giunta Comunale, è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure injuntive e dispone i rimborsi.

ART.24 POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

La Giunta con propria Delibera, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 446/97, al fine di garantire una maggiore incisività della lotta all'evasione e di aumentare la produttività dell'Ufficio Tributi, nell'ottica di un potenziamento del servizio, può attribuire al personale assegnato al servizio tributario un compenso incentivante a norma del successivo comma del presente articolo.

La misura del compenso incentivante, la percentuale di distribuzione ai singoli dipendenti e le modalità di pagamento dello stesso sono stabiliti con apposito regolamento approvato dalla Giunta Comunale.

ART.25
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2014
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.